

pulizia “vs” disinfestazione: *differenze legislative*

di Antonio Bagnati

All'ultima Conferenza Nazionale sulla disinfestazione l'esperta della Camera di Commercio di Parma Stefania Morpanini ha fatto il punto sulle differenze legislative fra pulizia e disinfestazione. Riportiamo i punti-chiave della sua relazione, che ha chiarificato molti aspetti ancora nebulosi delle due tipologie di attività passando in rassegna i diversi interventi normativi degli ultimi 20 anni.

26
GSA
MAGGIO
2016

Nell'ambito della IX Conferenza Nazionale della Disinfestazione, svoltasi a Parma il 15 e 16 marzo scorso, molto interessante è stato l'intervento di **Stefania Morpanini**, della Camera di Commercio di Parma, che ha fatto il punto sulle differenze legislative fra pulizia e disinfestazione, attività che molto spesso tendono ad essere sovrapposte e confuse, anche a causa di una legislazione che non è sempre stata chiarissima e che è davvero molto articolata.

Le diverse attività secondo la legge

Ha esordito Morpanini: “Tali attività, la cui elencazione si ritiene sia tassativa, potranno essere svolte soltanto da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e in possesso di determinati requisiti, riferiti sia alla struttura operativa che ai loro titolari o rappresentanti legali.” All'articolo 1 del D.M. n. 274/1997, tali attività vengono così definite: sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e spe-

cie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

I requisiti

Considerato che esiste uno strettissimo collegamento tra le attività specificamente prese in considerazione dalla legge con l'integrità dell'ambiente e con la salute dei cittadini, il Ministero della Sanità, sentito in proposito, ha fornito sia gli elementi sostanziali per arrivare alle previste definizioni che i requisiti tecnici ed organizzativi, ponendo l'accento sulla necessità del possesso da parte dei responsabili tecnici di ciascuna impresa di adeguati requisiti professionali.

La circolare del MICA (Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato) n. 3420/C del 22 settembre 1997

Secondo questa circolare ministeriale la normativa «riguarda unicamen-



te soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente, secondo le norme di settore». Da una attenta lettura della definizione relativa all'attività di «pulizia», oltre quelle tradizionali consistenti nella rimozione di polveri, sporcizia e simili da uffici, condomini, ecc., sembra che debbano farsi rientrare anche tutte quelle attività che in qualche modo provvedono alla rimozione di «materiale non desiderato» da «ambienti confinati ed aree di pertinenza». Ci riferiamo, per esempio, ad attività quali: lavori di giardinaggio, di manutenzione e di sistemazione di parchi, ecc. Si ritiene, in ogni caso, che il criterio fondamentale da seguire sia quello di verificare che l'attività sia svolta «in ambienti confinanti ed aree di pertinenza».

Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007, Prot. 10983)

In ambito di «sanificazione», il competente Ministero ha precisato che «il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione». Sempre il Ministero specifica poi che il decreto definisce la sanificazione come un «complesso di procedimenti e di operazioni»; pertanto «Le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro. Qualora, invece, venga svolta una sola di tali attività, riguardante il controllo della temperatura, dell'umidità, della ventilazione o del rumore non si può parlare di sanificazione e pertanto non è richiesta l'iscrizione ai sensi della legge 82/94».



La Circ. MICA prot. 500219 del 08.01.2001

Non rientrano nell'applicazione della normativa in esame le seguenti attività:

- 1) pulizia di caminetti;
 - 2) espurgo di pozzi neri;
 - 3) sterilizzazione di terreni e ambienti;
 - 4) pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
 - 5) manutenzione e pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
 - 6) l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.
- L'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una duplice finalità.

Con l'adozione della legge 25 gennaio 1994, n 84 si è inteso innanzitutto preservare la salute dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare. Le attività in questione comportano infatti l'utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l'ambiente. Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l'abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico professionali ritenuti idonei a minimizzare l'impatto inquinante dell'attività. Altro obiettivo della normativa è quello di elevare il grado di moralità e di affidabilità degli operatori del settore precludendone l'accesso ai soggetti non in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.

I riferimenti normativi

Legge 25 gennaio 1994, n. 82
 Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274
 D.P.R. 14 dicembre 199, n. 558
 Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 art. 10
 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 28 luglio 1994 n. 3343
 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 22 settembre 1997 n. 3420
 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 22 novembre 1997 n. 3428
 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 20 dicembre 1999, n. 3475
 Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato del 8 gennaio 2001
 Circolare Ministero Attività Produttive del 6 aprile 2006 n. 3600
 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 7 agosto 2007 n. 7811
 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 3 dicembre 2007 m. 10983
 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 19 dicembre 2007 n. 11619
 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 29 febbraio 2008 n. 1832

Il Dl 7/07. Una liberalizzazione (ma solo parziale)

Un passaggio importante è avvenuto nel 2007. Il D.L. n. 7 del 31/01/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007 ha infatti liberalizzato le attività di pulizia e di disinfezione assoggettandole esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria. Le attività di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono invece assoggettate anche al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. Con questa disposizione si sono voluti eliminare i requisiti professionali per alcune attività elementari, quali nell'ambito della norma che stiamo esaminando la "pulizia" che apparivano eccessivi (in questo caso la conoscenza della chimica). Tuttavia comunque questa attività dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e della salute e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici. Gli effetti maggiori di tale liberalizzazione si producono sull'accesso dei cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari, a queste attività. Venendo meno la necessità di titoli culturali e lavorativi posseduti dal cittadino straniero, viene meno anche l'intervento da parte del Ministero per

il riconoscimento degli stessi.

I requisiti per pulizia e disinfezione

Per quanto riguarda i requisiti per l'esercizio delle attività, per le imprese pulizia e disinfezione sono capacità economico finanziaria e onorabilità, mentre come abbiamo detto per la disinfestazione si aggiungono i requisiti professionali. Infatti, se nelle imprese di pulizia-disinfezione non occorre un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali, questo invece è necessario per le imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione preposto alla gestione tecnica, con uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- è necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche;
- è necessario anche l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale. Infatti

occorre dimostrare lo svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni: per attività tecnico manuale (lavorante iscritto all'INAIL), in qualità di: titolare, amministratore, socio; collaboratore familiare; associato in partecipazione; di operaio qualificato nello specifico campo di attività, in qualità di: dipendente (inclusa formazione-lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita; escluso apprendistato); prestatore di lavoro somministrato (già interinale); prestatore di lavoro intermittente; prestatore di lavoro ripartito. Per quanto concerne l'esperienza lavorativa, vengono presi in considerazione esclusivamente i seguenti livelli contrattuali (disinfestazione, derattizzazione, sanificazione): livello IV, livello III, livello III super.

Requisiti di onorabilità

Il titolare, l'istitutore o il direttore (impresa individuale); tutti i soci (società in nome collettivo); i soci accomandatari (società in accomandita semplice o per azioni); gli amministratori (ogni altro tipo di società), comprese le cooperative in assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso; assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza; assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori; tale requisito verrà accertato d'ufficio mediante il registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di commercio;
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o on-line).

Le fasce di classificazione

Trascorsi almeno 2 anni dall'inizio dell'attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte nel Registro Imprese possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (appalti pubblici). La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volume di affari ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria. Ne discende che l'iscrizione di una impresa di pulizia nel Registro Imprese secondo le fasce di cui alla predetta normativa è obbligatoria solo per quelle imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento di cui sopra.

L'art. 1 comma 2 lettera d) della legge n. 82/94 le imprese che intendono partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia indette dalle pubbliche amministrazioni vanno classificate in base al "volume d'affari al netto dell'IVA realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a 2 anni (art. 3 co.2 D.M. 274/97)".

Queste le fasce:

I Fascia A fino a	€ 51.646,00
Fascia B fino a	€ 206.583,00
Fascia C fino a	€ 361.520,00
Fascia D fino a	€ 516.457,00
Fascia E fino a	€ 1.032.914,00
Fascia F fino a	€ 2.065.828,00
Fascia G fino a	€ 4.131.655,00
Fascia H fino a	€ 6.197.483,00
Fascia I fino a	€ 8.263.310,00
Fascia L oltre	€ 8.263.310,00

Pertanto un'impresa potrà richiedere una fascia di classificazione non prima di 2 anni dalla data di inizio attività. La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio (ad esempio un'impresa con un volume d'affari medio annuo di 150.000 euro e comunque superiore a 51.646 euro può richiedere l'inserimento nella fascia b fino a 206.583 euro). Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere di almeno € 30.987,41. La fascia di classificazione per la partecipazione all'appalto non deve essere individuata in relazione all'importo complessivo dell'appalto (che può avere e di norma ha durata pluriennale), bensì in base all'importo medio per ogni anno o frazione di anno. Per le imprese che esercitano anche altre attività oltre a quelle di pulizie dovrà essere preso in considerazione solo il volume d'affari relativo ai servizi di pulizie. Ai fini dell'iscrizione nella fascia per volume d'affari la normativa non ha previsto alcuna distinzione tra i settori di atti-

vità. Pertanto l'impresa che opera in più settori (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) può far valere, ai fini dell'iscrizione nella fascia, il proprio volume d'affari indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato. L'imprenditore individuale succeduto nell'attività al precedente titolare, può beneficiare anche del fatturato maturato dall'impresa cessata a condizione che sia subentrato in tutti i rapporti in essere e possa essere dimostrata la continuità dell'attività esercitata. Analogo discorso vale in caso di fusioni o incorporazioni. Qualora vengano meno i requisiti di permanenza nella fascia di classificazione attribuita (ricorrendo quindi i presupposti per un declassamento rispetto alla fascia di appartenenza) l'impresa deve obbligatoriamente presentare la conseguente denuncia di variazione negativa della fascia entro un anno dal verificarsi degli eventi che determinano il declassamento e comunque non oltre 30 giorni dal deposito del bilancio per le società di capitali, oppure dal termine ultimo per la presentazione annuale della denuncia dei redditi per le imprese con forma giuridica diversa. Rimane invece facoltativa la richiesta di iscrizione dell'impresa in una fascia di classificazione superiore. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti: servizi prevalenti forniti nel periodo di riferimento attraverso attestazioni rese dai committenti; costo personale dipendente o attestati INPS/INAIL; dichiarazione di affidabilità bancaria; libri paga e libri matricola o MOD770; elenco dei servizi; elenco dei contratti in essere; attestazioni rese dai committenti.